Comune di Pavullo nel Frignano

AREA SERVIZI TECNICI - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ufficio 2 0536/29932-29953

e-mail: g.nobili@comune.pavullo-nel-friganno.mo.it Piazza Montecuccoli 1 Cap. 41026 Pavullo nel Frignano MO

Cod Fisc e P.IVA 00223910365

N. 0013468 del 22/06/2021

Class: 06/07



Pavullo nel Frignano, lì 22.06.2021.

ordinanza n. <u>32</u>

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU UN TRATTO DI VIA SAN FRANCESCO PER PERMETTERE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTIVE PRESSO L'IMPIANTO "EX PISTA DI SCATTINAGGIO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- Premesso:

- che l'impianto comunale "ex pista di scattinaggio" sito in Via San Francesco (già Via Rainaudo) sarà utilizzato dal 25 gugno 2021 fino presumibilmente al 31 agosto 2021 per il cimena estivo all'aperto;
- che occorre garantire la praticabilità delle vie di esodo verso l'esterno dell'impianto (uscite di sicurezza);
- che occorre quindi istituire il divieto di sosta con rimozione forzata in corrispondenza delle uscite e vie di esodo per permettere il deflusso del pubblico in caso di necessità, con particolare riguardo ad uno spazio pubblico ubicato fra l'impianto ex pista di scattinaggio e la struttura per anziani "Francesco e Chiara";
- Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.
 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e al Decreto del Sindaco n. 6/2019 come rettificato dal Decreto n. 7/2019 di conferimento degli incarichi di responsabili di Aree e Servizi;

ORDINA

Il divieto di sosta permanente h 24 con rimozione forzata e relative spese a carico dei trasgressori, da valersi tutti i giorni della settimana dal giorno 25.06.2021 al giorno 31.08.2021 e comunque fino al termine della inziativa del cinema estivo all'aperto, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e vie di esodo a servizio dell'impianto comunale ex pista di scattinaggio di Via San Francesco per permettere il deflusso del pubblico in caso di necessità, con particolare riguardo ad uno spazio pubblico ubicato fra l'impianto ex pista di scattinaggio e la struttura per anziani "Francesco e Chiara";

La presente Ordinanza sarà comunque efficace per la durata di esposizione della segnaletica conforme al Codice della Strada e relativo Regolamento.

Demanda

 Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente l'informazione agli utenti della strada;

Al Servizio Lavori Pubblici l'apposizione della relativa segnaletica a norme del C. d. S.

Avverte

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.;

Si notifichi: mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi;

Avverte altresì

– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici

